COMUNE DI BOSA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia Tecno Fresco srl / Comune di Bosa

Il sottoscritto Revisore

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la proposta di delibera dalla quale si rileva quanto segue:

- la società TECNO FRESCO SRL presentò ricorso al TAR il 23/07/2021 per contestare l'esclusione della ditta dalla procedura negoziata senza bando per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali;
- in data 30/07/2021 il Comune di Bosa, area lavori pubblici e manutenzioni, ha disposto la riammissione della ricorrente alla gara;
- a seguito di comunicazione al TAR da parte del ricorrente della cessazione della materia del contendere, il TAR ha emesso la sentenza n. 621/21 del 24/08/2021 con la quale ha preso atto della cessazione della materia del contendere e ha condannato il Comune di Bosa al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 4.188,68.

Visti

- la sentenza del TAR n. 621/2021 che dispone la condanna del Comune di Bosa delle spese e onorari del giudizio che liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- il pro forma di parcella del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Nicolini pervenuto il 25/08/2021 dal quale si evince l'importo della somma relativamente alle Spese Legali da liquidarsi in favore della società TECNO FRESCO SRL

Dato atto che la somma che deve essere liquidata da parte del Comune di Bosa in ragione di tale sentenza e Pro Forma di Parcella, ammonta a complessivi € 4.188,68, distinta nelle seguenti voci: € 1.500,00 a titolo di onorari, € 225,00 rimborso forfettario 15%, € 69,00 contributo previdenziale, € 394,68 per iva, € 2.000,00 contributo unificato.

Considerato che, per quanto precedentemente esposto, è necessario impegnare per il pagamento dei debiti di cui sopra la somma complessiva di Euro 4.188,68,

il sottoscritto Revisore

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
- Valutato in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto non comporta la necessità di variazioni al bilancio sussistendo la necessaria copertura finanziaria;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore ricorda agli uffici competenti dell'Ente di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Macomer, 26 novembre 2021

IL REVISORE UNICO
(Dott. Luciano Ledda)